

Prot.
0087657 / P
Data
24/10/2023



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Via P. de Ralli n. 3 – 34128 Trieste

Responsabile del procedimento:

Demarin

E mail: paolo.demarin@asugi.sanita.fvg.it

Istruttoria:

Devescovi

Falco

Demarin

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della
Nutrizione

dgsan@postacert.sanita.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Servizio Sanità Pubblica Veterinaria

salute@certregione.fvg.it

Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità delle
Regioni d'Italia e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano

ARPA FVG

PEC: arpa@certregione.fvg.it

Ai Direttori Generali

Aziende sanitarie del FVG

asfo.protgen@certsanita.fvg.it

asufc@certsanita.fvg.it

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

comune.trieste@certgov.fvg.it

comune.muggia@certgov.fvg.it

comune.duinoaurisina@certgov.fvg.it

comune.monrupino@certgov.fvg.it

comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it

[dolina@certgov.fvg.it](mailto:comune-obcina.sandorligodellavalle-
dolina@certgov.fvg.it)

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

Grado, Staranzano, Monfalcone

Capitaneria di Porto di Trieste

34132 Trieste

PEC: dm.trieste@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto di Monfalcone

cp-monfalcone@pec.mit.gov.it

Sezione Polizia Stradale Trieste

sezpolstrada.ts@pecps.poliziadistato.it

Comando Carabinieri NAS

sud34442@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Carabinieri
tts20246@pec.carabinieri.it

Comando Legione Carabinieri
Friuli Venezia Giulia
tud34416@pec.carabinieri.it

Comando Compagnia Carabinieri Monfalcone
tgo30979@pec.carabinieri.it

CTI
prodottoitticosicuro@arubapec.it

Al Referente per i miticoltori del Golfo di Trieste
cogiumar@legalmail.it

Al Referente della Ditta Ittiomar
ittiomar@pec.it

Cooperativa Pescatori Grado
COOPPESCATORIGRADO@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT

coopescatorigrado@libero.it
laura_pescatorigrado@virgilio.it
selene_pescatorigrado@virgilio.it

Al Direttore
Dipartimento di Prevenzione ASUGI
Dott. Luigi Finotto
dip@asugi.sanita.fvg.it

Istituto Zooprofilattico S. delle Venezie
SC2 SCS8 SCT4
izsvenezie@legalmail.it
segr.pn@izsvenezie.it

Trieste, 24.10.23

OGGETTO: revoca dell'ordinanza n. 6/23 prot. 84692 del 13 ottobre 2023 recante chiusura delle zone 05 TS "Grignano" e 09 TS "Sistiana Sud", ai sensi del regolamento UE 627/19 e della DGR FVG 1925/22.

Ordinanza n. 6/23 bis del 24 ottobre 2023 per 05 TS e 09 TS.

IL DIRETTORE

Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale

CONSIDERATO:

1. che questo ufficio con l'ordinanza n. 6/23 in oggetto, cui rimando, ha disposto la chiusura delle zone - di classe "A" - 05 TS Grignano e 09 TS Sistiana Sud, ai sensi del regolamento UE 627/2019, art. 62(1) e della DGR FVG 1925/22, per superamento dei limiti di E. coli ex art. 53 del regolamento UE 627/19;
2. che questo ufficio a seguito delle non conformità sopra citate ed in ottemperanza all'art. 53, punto 5, del regolamento UE 627/19, ha richiesto una verifica agli Enti competenti in materia ambientale al fine di accertare, se possibile, le cause della contaminazione dei MBV da E. coli;
3. che l'art. 63(1) del precitato regolamento unionale, rubricato "Riapertura delle zone di produzione" stabilisce testualmente che *"Le autorità competenti possono riaprire una zona di produzione o di stabulazione chiusa unicamente se le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi risultano nuovamente conformi alle pertinenti prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e non presentano altri rischi per la salute umana"*;
4. che la DGR FVG 1925/23 stabilisce che *"La revoca delle misure restrittive potrà essere adottata dal Servizio Veterinario territorialmente competente, solo qualora, a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno 1 (una) settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l'IZSve comunichi alle Aziende Sanitarie il ripristino delle condizioni di idoneità della zona A di produzione e di raccolta"*;
5. che questo ufficio ha disposto, per quanto di competenza, contestualmente alla chiusura della 05 TS e della 09 TS, un programma di campionamento che, oltre ad interessare queste zone, ha riguardato anche la 06 TS "Santa Croce", la 08 TS "Canovella", la 10 TS "Duino" e la 11 TS "Villaggio del Pescatore", tutte zone classificate "A", comprendendo in tal modo un ampio fronte costiero ai fini della valutazione del rischio;
6. che, relativamente alle zone chiuse in oggetto 05 TS e 09 TS, a seguito del campionamento ufficiale eseguito il 16.10.23 (Verbale invio campioni n. 060207-2300030001B rapporto di prova n. 23AT4PN-U/1446 del 18.10.23 per la zona 05 TS e Verbale invio campioni n. 060207-2300030101B, rapporto di prova n. 23AT4PN-U/1443 del 18.10.23 per la zona 09 TS) l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha comunicato la conformità delle analisi eseguite sui molluschi *M. galloprovincialis* ai parametri E. coli e Salmonella spp;
7. che anche le altre zone campionate sono risultate conformi a legge;

VALUTATO il rischio attuale sulla base della conformità dei sopra richiamati rapporti di prova che interessano le zone di produzione 05 TS, 06 TS, 08 TS, 09 TS, 10 TS e 11 TS, e comunque fatti salvi gli esiti delle verifiche delle Autorità competenti in materia ambientale;

REVOCA

a) per le motivazioni sopra riportate l'ordinanza n. 6/23, in quanto 05 TS e 09 TS (e le altre zone di produzione campionate) risultano conformi ai precitati requisiti microbiologici per le zone A ex art. 53 del regolamento UE 627/19.

b) Gli operatori del settore alimentare sono comunque tenuti a garantire nell'ambito del proprio sistema per la sicurezza degli alimenti tutti i requisiti previsti dal regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo V per questo alimento.

Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 193/2007:

- ✓ punto 12: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;
- ✓ punto 13: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
- ✓ punto 14: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla sua notifica.



Il Direttore
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale
(Paolo Demarin)

